



Assemblea Capitolina
Gruppo Lega – Salvini Premier
Il Presidente

Prot. n. RQ/ 18344 del 14.11.2022

Al Prefetto di Roma

Al Ministro dell'Interno

Egregi,

porgiamo alla cortese attenzione quanto disposto dal Sindaco di Roma con la Direttiva n. 1/2022 del 04 novembre u.s., recante: "*condizioni per l'iscrizione della residenza e la partecipazione alle procedure di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in deroga all'articolo 5, comma 1 e 1-bis del Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47.*", alla luce delle modifiche introdotte dall'articolo 11 del Decreto Legge n. 14 del 20 febbraio 2017, rubricato: "*Disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili*".

La Direttiva ricomprende come "meritevoli di tutela", ai sensi del comma 1-quater del citato art. 5, oltre ai i richiedenti asilo e i titolari di protezione internazionale, le persone facenti parte dei nuclei:

- seguiti dai Servizi sociali di Roma Capitale, ovvero in condizioni di particolare vulnerabilità sociale quali la presenza di disabili, figli minori o persone ultrasessantacinquenni;
- con un reddito inferiore al limite stabilito ai sensi dell'art. 11 L.R. n. 12/1999, aggiornato con cadenza biennale sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
- che si trovano in condizione di precarietà abitativa sotto il profilo delle condizioni igienico-sanitarie, come nel caso dell'assenza dell'allacciamento ai pubblici servizi essenziali.

Tanto si riporta al fine di evidenziare che, ad avviso degli scriventi, è stata compiuta un'irragionevole generalizzazione della categoria dei "meritevoli di tutela", con la conseguenza di consentire l'iscrizione di residenza e pertanto di allacciamento ai servizi pubblici essenziali, nonché la possibilità di inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi ERP di Roma Capitale, ad un numero amplissimo di occupanti senza titolo, "*nella fase transitoria che precede la ricollocazione*". Quanto all'inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi ERP, l'art. 11 della L.R. n. 12/1999, risulterebbe negare l'accesso alla relativa domanda, qualora il richiedente e/o ciascuno dei componenti del suo nucleo familiare abbiano occupato senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa.

Ne discende che la Direttiva in parola risulterebbe di fatto attuare una modifica della normativa di cui al D.L. n. 47/2014, superandola, in luogo della mera facoltà di deroga concessa al Sindaco in tema di occupazione senza titolo ex art. 11 del D.L. n. 14/2017, concretizzando un'eccessiva estensione della portata applicativa del precetto medesimo. In tale ottica corre l'obbligo anche di sottolineare che, la declamata condizione di transitorietà in grado di derogare al divieto di residenza, risulterebbe assolutamente non compatibile con la realtà presente nella città di Roma, dove centinaia di cittadini utilmente posizionati in graduatoria ufficiale, attendono da anni di essere collocati in un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

Viene così a suffragarsi una norma che risulterebbe discriminatoria la quale, così come applicata dalla Direttiva in esame sul territorio di Roma Capitale, potrebbe fomentare ulteriormente il fenomeno delle occupazioni abusive, ma altresì potrebbe essere foriera di tensioni sociali da parte dei cittadini che versano parimenti in condizioni di indigenza economica e/o vulnerabilità sociale, ma che tuttavia operano nel rispetto della legalità.

Certi dell'attenzione che verrà riservata alla presente, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

On. Davide Bordini

On. Fabrizio Santori